



**Determina N. 76 del Segretario Generale del 15/06/2016**

**UFFICIO:** UFFICIO AMMINISTRAZIONE CONTABILE E FISCALE  
**OGGETTO** RICORSO ING. GALLIANO DI MARCO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- richiamato il D.Lgs. n. 29/1993, nonché il successivo D.Lgs. n. 165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 5.5.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 5.7.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si da attuazione ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001;
- vista la delibera di Giunta n.182 del 28/11/2013, con la quale viene ridefinito l'organigramma dell'Ente con decorrenza 1/01/2014, articolato in tre aree direzionali: Amministrativa, Regolazione del mercato – Registro imprese, Sviluppo economico;
- visto il D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- vista la delibera di Consiglio n. 37 del 28/10/2013 di approvazione del programma pluriennale di attività 2014-2018;
- vista la delibera di Consiglio n. 23 dell' 11/12/2015 di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2016;
- vista la delibera di Consiglio n. 24 dell' 11/12/2015 di approvazione del preventivo per l'esercizio 2016 con la quale sono stati approvati anche i budget direzionali;
- vista la determina del Segretario Generale n. 2 dell' 08/01/2016 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei budget 2016;
- vista la legge n. 84 del 28/01/1994, portante “Riordino della legislazione in materia portuale” ed in particolare l'art. 8, concernente nomina e mandato del Presidente dell'Autorità Portuale;
- visto il ricorso presentato innanzi al TAR dell'Emilia Romagna dall'Ing. Galliano Di Marco, C.F. DMRGLN60H02G492M, nato a Pescina (AQ) il 02/06/1960 e residente a Milano, via Garian n. 5, titolare della carica di Presidente dell'Autorità portuale nel periodo febbraio 2012-febbraio 2016, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudiahilde Perugini, contro:
  - il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*;
  - l'Autorità Portuale di Ravenna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
  - la Regione Emilia-Romagna in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
  - la Provincia di Ravenna in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
  - il Comune di Ravenna in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*;
  - la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
  - la Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Ravenna, in persona del Comandante *pro tempore*,

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Paola Morigi



e nei confronti di:

- il Contrammiraglio (CP) Giuseppe Meli in qualità di “Commissario straordinario” dell'Autorità Portuale di Ravenna e di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna;

al fine di ottenere l'annullamento del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 52 in data 2 marzo 2016, con cui è stato nominato Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Ravenna il Contrammiraglio (CP) Giuseppe Meli, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ancorchè non noto al ricorrente, ricorso notificato all'Ente camerale con raccomandata A/R del 29/04/2016 (v. ns. prot. n. 5711 del 03/05/2016);

- visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.lgs. n. 165/2001, relativo all'affidamento di incarichi ad esperti esterni alle pubbliche amministrazioni;
- considerato che non risulta istituito un ufficio legale interno all'Ente e che non è pertanto possibile fare ricorso a risorse interne al proprio organico per incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;
- vista la delibera n. 154 del 28/10/2013 con la quale la Giunta ha approvato la Convenzione fra Unioncamere Emilia-Romagna e le Cciao della regione per il potenziamento del Servizio legale regionale nel triennio 2014-2016; tale servizio è organizzato attraverso la collaborazione professionale con avvocati che, nel corso degli anni, hanno maturato una elevata conoscenza del complesso di norme del sistema camerale e che sono in condizione di assumere la difesa e la rappresentanza in giudizio delle strutture camerale, consentendo in tal modo di conseguire economie di scala e di specializzazione;
- visto l'art. 4 lett. g) del Regolamento camerale per il conferimento degli incarichi professionali ad esperti esterni, approvato con delibera di Consiglio n. 13 del 27.04.2009, che consente l'affidamento diretto nei casi di incarichi di rappresentanza legale, difesa in giudizio o procedure di conciliazione;
- considerato che, ai sensi della richiamata Convenzione con Unioncamere regionale, i professionisti facenti capo al servizio legale (avv. Cristina Perelli e avv. Antonio M. Cantagalli) si sono impegnati a non applicare le tariffe professionali vigenti nella misura massima, continuando a garantire in tal modo l'economicità dell'affidamento dell'incarico;
- considerato necessario e opportuno per l'Ente camerale costituirsi nel giudizio promosso dal ricorrente, ing. Galliano di Marco;
- ritenuto di conferire, all'Ufficio Legale di Unioncamere regionale, nelle persone degli avvocati Antonio Maria Cantagalli e Cristina Perelli, la rappresentanza in giudizio l'Ente camerale per il ricorso in oggetto in considerazione dell'elevato livello di professionalità, esperienza e specializzazione maturati dai professionisti del suddetto ufficio legale e tenuto conto delle contenute spese richieste, come risulta dal preventivo acquisito agli atti (v. prot. n. 7084 del 31/05/2016);
- acquisite la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190 del 6/11/2012) e la dichiarazione inerente il limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui all'art. 23-ter del DL n. 201/2011 (conv. nella L. n. 214/2011), come stabilito dall'art. 13 DL n. 66/2014 (conv. nella L. 89/2014) ed ai sensi dell'art. 1 commi 471 e seguenti della Legge di stabilità 2014 (v. prot. 7497 e prot. 7501 del 13/6/2016, rispettivamente per l'avv. Cantagalli e per l'avv. Perelli);
- verificato che sussiste la disponibilità economica di € 3.700,00 necessaria a sostenere la spesa in oggetto sul budget n. 1 per l'esercizio in corso 2016 per l'accantonamento della somma risultante dal preventivo;



Camera di Commercio  
Ravenna

**d e t e r m i n a**

- 1) di incaricare l'Ufficio Legale di Unioncamere regionale nelle persone degli avvocati Antonio Maria Cantagalli e avv. Cristina Perelli per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente camerale in merito al ricorso promosso dinanzi al TAR dell'Emilia Romagna dall'Ing. Galliano Di Marco (Avv. Claudiahilde Perugini), contro la Camera di commercio di Ravenna e le altre controparti citate in premessa;
- 2) di spostare la somma di € 3.700,00 dal conto 328003 cdc AC07 al conto 343003 Accantonamento Spese Legali sul cdc CB04 del budget n. 1/2016;
- 3) di accantonare la somma di € 3.700,00 necessaria (importo compenso previsto € 2.500,00 oltre rimborso spese generali del 15%, C.P. 4% e IVA 22%) più rimborso spese vive debitamente documentate, sul conto 343003 cdc CB04 del budget direzionale n. 1/2016 per la copertura, nel prossimo esercizio, delle spese previste per la rappresentanza e difesa in giudizio nelle persone degli avvocati Cristina Perelli e Antonio Cantagalli dell'Ufficio legale di Unioncamere regionale relativamente al ricorso suddetto.

Ravenna, 15/06/2016

Documento Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Paola Morigi